



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

### QUESITO MEDICO LEGALE

#### Il Giudice

nomina

C.T.U. il dott. XX, con studio in XX, via XX, telefono studio XX, cell XX, mail XX,

pone

al C.T.U. il seguente quesito:

*“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato XX, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente:*

*1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;*

*2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:*

*a) la natura e l’entità delle lesioni subite dall’attore in rapporto causale con l’evento per cui è causa;*

*b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:*

- 1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;*
- 2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi o limitati;*
- 3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall’eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;*
- 4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l’entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale);*
- 5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi; quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;*
- 6. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi;*
- 7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;*
- 8. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;*

*c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale):*

- *In tutte le ipotesi di micropermanenti (invalidità dall’1% al 9%), il C.T.U. dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell’11.9.2003;*
- *in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème).*

***Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente.***

***Precisi altresì in ogni caso il C.T.U., in relazione all'invalidità permanente:***

1. *se il soggetto sia o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul "fare quotidiano";*
  2. *quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano preclusi o limitati;*
  3. *quale sia il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica;*
  4. *se la menomazione risulti evidente, occasionalmente o costantemente, alla osservazione di persone terze;*
  5. *la necessità (occasionale o continuativa) di terapie e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;*
  6. *gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;*
  7. *alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. "sofferenza menomazione-correlata" al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;*
- d) *la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future".*

Milano,

il C.T.U.

il G.I.

**I quesiti che seguono possono essere sottoposti dal G.I. al C.T.U. solo se nel processo siano già state allegare e provate dall'attore circostanze di fatto personalizzanti specifiche del danneggiato, cioè che non siano comuni a tutti i danneggiati aventi la stessa lesione psico-fisica (esempi: quesito 3 – specifica pratica hobbistica/attività di volontariato/ecc. svolta in maniera costante ante sinistro e non più praticabile a causa dei postumi; quesito 4 - specifica attività lavorativa svolta al momento dell'evento lesivo; quesito 5 - non svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento lesivo)**

***“3) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato XX (ad esempio: la menomazione del dito del pianista dilettante);***

***4) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano determinato una eventuale maggior usura lavorativa (c.d. "cenestesi lavorativa") e/o abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l'attività lavorativa di XX svolta dal periziando all'epoca dell'evento; nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le capacità residue;***

***5) poiché il danneggiato non lavorava all'epoca dell'infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le capacità residue".***

Milano,

il C.T.U.

il G.I.